



**federfarma**

**federazione nazionale unitaria  
dei titolari di farmacia italiani**

Roma, 1 maggio 2020

Uff.-Prot.n° UE/URIS/UL/UTP – AA/PB/AC/BF/LC 6658/268/F7/PE

Oggetto: Coronavirus COVID-19: Protocollo d'intesa  
tra FEDERFARMA e il Commissario straordinario di Governo.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI  
ALLE UNIONI REGIONALI

E' stato sottoscritto oggi, 1° maggio 2020, il Protocollo d'intesa tra FEDERFARMA e il Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che disciplina sia il rimborso e la liquidazione delle mascherine chirurgiche a favore delle farmacie - a seguito dell'imposizione del prezzo imposto di vendita di €50 + IVA, intervenuto con l'ordinanza commissariale n. 11/2020 del 26 aprile - sia la fornitura delle mascherine stesse da parte della Struttura del Commissario straordinario.

Di seguito si riassumono i punti cardine del Protocollo d'intesa (che viene reso disponibile in allegato 1), fornendo i dovuti chiarimenti e riservandosi di tornare sull'argomento qualora dovessero emergere ulteriori interrogativi.

#### **1. QUALI SONO LE MASCHERINE CHIRURGICHE RIMBORSABILI ?**

In base al Protocollo d'intesa sono rimborsabili le **mascherine chirurgiche monouso che hanno le caratteristiche indicate dal Commissario** nella propria ordinanza n. 11/2020 (quelle con Standard UNI EN 14683 del Tipo I, II e IIR e specifiche tecniche indicate nell'ordinanza stessa), **nonché tutte le altre mascherine monouso che abbiano analoghe capacità protettive** che sono state considerate, proprio ai fini del rimborso, “generalmente parificabili”.

In questo modo sono state **incluse nel rimborso:**

- tutte le **mascherine chirurgiche che hanno il codice EN149:2001+A1:2009;**
- tutte le **mascherine chirurgiche che sono state vendute o ordinate dalle farmacie in deroga alla normativa vigente**, purché vi sia l'autocertificazione resa dal produttore, importatore o da colui il quale le ha immesse in commercio, accompagnata dalla rispondenza dell'Istituto Superiore di Sanità (come previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legge 18/2020).

Sono state, viceversa, **escluse tutte le mascherine chirurgiche lavabili e riutilizzabili** – in quanto non rientrano nella categoria “monouso” indicata dall'articolo 1 del Protocollo – anche in ragione del fatto che queste mascherine presentano prezzi di vendita ben superiori a quelli delle normali mascherine chirurgiche e che, quindi, **possono essere vendute a prezzo libero.**

Sono naturalmente esclusi i dispositivi di protezione individuale (DPI), quali le mascherine FFP2 e FFP3.

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su  
la [web TV di Federfarma](#)





## **2. QUALE È LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE MASCHERINE ?**

La **documentazione tecnica** da presentare per ottenere il rimborso delle mascherine consiste:

- nella **certificazione CE** con particolare riguardo ai test report relativi e alla conformità ai regolamenti UNI EN 14683 (si tratta della documentazione che accompagna i prodotti marcati CE, presente nelle fatture di acquisto e nelle bolle di consegna del materiale);

**oppure**

- nel caso di mascherine provenienti da Paesi Extra-UE e commercializzate in Italia ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DL 18/2020 - **nell'autocertificazione** resa dal produttore, importatore o da colui il quale le ha immesse in commercio, **accompagnata dalla rispondenza dell'Istituto Superiore di Sanità.**

La **documentazione amministrativa** da presentare per ottenere il rimborso delle mascherine consiste:

- nella **fattura** prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera a) del Protocollo d'intesa, che ogni singola farmacia farà pervenire, per il tramite della propria Associazione provinciale, a PROMOFARMA, secondo modalità di dettaglio che verranno fornite separatamente;

- nell'**estratto del gestionale di magazzino** riferito alle mascherine di cui si chiede il rimborso;

- nella **dichiarazione resa dal legale rappresentante della farmacia** circa il diritto al rimborso, accompagnata da una **dichiarazione di conformità da parte del commercialista o del revisore contabile.**

## **3. A QUALE PERIODO FARE RIFERIMENTO PER IL RIMBORSO DELLE MASCHERINE ?**

**Formano oggetto di rimborso** (considerato che l'ordinanza del Commissario straordinario n. 11/2020 ha imposto il prezzo di vendita al pubblico di € 0,50 a partire dal 27 aprile 2020):

- **tutte le mascherine chirurgiche acquistate dalle farmacie dal 1° aprile 2020 ad un prezzo unitario superiore a € 0,40+IVA e vendute dal 27 aprile 2020 al prezzo imposto di € 0,50+IVA;**

- **tutte le mascherine chirurgiche ordinate dalle farmacie dal 20 aprile 2020 ad un prezzo unitario superiore a € 0,40+IVA, e che risultano introdotte in magazzino fino alle ore 23.59 del 3 maggio 2020.**

## **4. A QUANTO AMMONTA IL RIMBORSO DELLE MASCHERINE ?**

Il Commissario straordinario corrisponderà a favore delle farmacie **la differenza tra i costi sostenuti per approvvigionarsi delle mascherine chirurgiche elencate al punto 3 della presente Circolare e il prezzo di € 0,40 per singola unità.**

## **5. QUALI SONO LE MASCHERINE PER LE QUALI NON SI HA DIRITTO AL RIMBORSO?**

**Non sono ammesse a rimborso:**

- le mascherine prive della documentazione tecnica elencata al punto 2 della presente Circolare;



- le mascherine acquistate dalle farmacie e messe a disposizione del proprio personale ed oggetto, quindi, di autofatturazione.

## **6. QUALI SONO LE PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI**

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 5 del Protocollo d'intesa e per agevolare massimamente le farmacie nell'ottenere la liquidazione dei corrispettivi, si reputa al momento opportuno - salvo differenti suggerimenti provenienti dalle Associazioni provinciali, che ci si riserva di recepire - prevedere che:

- **all'esaurimento delle scorte** di mascherine acquistate o ordinate dalle farmacie ad un prezzo superiore a € 0,40+IVA, introdotte in magazzino fino alle 23.59 del 3 maggio 2020, la farmacia recapita alla propria Associazione Provinciale – **entro il 30 maggio 2020- apposta fattura complessiva intestata a PROMOFARMA;**
- **l'importo della fattura** è pari, nel complesso, alla differenza tra il costo sostenuto dalla farmacia per approvvigionarsi delle mascherine e il prezzo di € 0,40 per singola unità;
- **la documentazione a corredo della fattura** è quella elencata al punto 2 della presente Circolare;
- **le Associazioni Provinciali curano la raccolta delle fatture** provenienti dalle farmacie associate, verificano la corrispondenza della documentazione a corredo, e inviano le fatture stesse a PROMOFARMA, corredate di riepilogo dell'ammontare complessivo delle fatture ricevute;
- **PROMOFARMA**, ricevute tutte le fatture da parte di ogni Associazione Provinciale, emette un'**unica fattura nei confronti del Commissario straordinario, che liquida la stessa nel termine di 60 giorni;**
- **PROMOFARMA**, una volta ricevuta la liquidazione da parte del Commissario straordinario, procede alla liquidazione a favore delle singole farmacie.

## **7. DA QUANDO SI PROVVEDERÀ ALLA DISPENSAZIONE DELLE MASCHERINE FORNITE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO ?**

La proposta avanzata da FEDERFARMA al tavolo di stesura del Protocollo d'intesa era articolata su **tre fasi alternative**:

- la prima prevedeva una data certa dalla quale sarebbero state assicurate alle farmacie la fornitura di mascherine da parte della Struttura del Commissario straordinario;
- la seconda - in caso di mancata indicazione di una data certa da parte del Commissario straordinario per garantire le occorrenti forniture – prevedeva che la Struttura del Commissario avrebbe indicato i fornitori dai quali potersi direttamente approvvigionare di mascherine al prezzo di € 0,40 per singola unità, in modo da poter vendere le stesse al prezzo imposto di € 0,51+IVA;
- la terza – nel caso di mancata realizzazione delle fasi 1 e 2 – avrebbe consentito alle farmacie di approvvigionarsi autonomamente di mascherine chirurgiche ad un prezzo libero di acquisto, garantendo la vendita al pubblico al prezzo imposto di € 0,50+IVA. In tal caso il Commissario straordinario avrebbe continuato a garantire il rimborso del differenziale tra costo di acquisto e prezzo di vendita imposto di € 0,51+IVA.



Rispetto a tale prospettazioni il Commissario straordinario si è impegnato, a far data dal 4 maggio – “per quanto praticabile nell’ambito del complessivo processo di distribuzione” - ad integrare le forniture di mascherine chirurgiche alle farmacie, per il tramite dei relativi distributori, con cadenza settimanale, fermi restando i prezzi imposti di acquisto a € 0,40+IVA e di vendita al pubblico a € 0,50+IVA

**Nell’ambito del protocollo i distributori si sono impegnati a vendere alle farmacie, fin dal 4 maggio, le mascherine chirurgiche oggetto del protocollo e nella propria disponibilità, al prezzo convenuto di € 0,40+IVA**

**8. Quali saranno le procedure di deconfezionamento e riconfezionamento delle mascherine fornite dal Commissario straordinario ?**

Il Protocollo d’intesa prevede che - qualora pervengano dal Commissario straordinario lotti di mascherine chirurgiche da deconfezionare e riconfezionare in unità più piccole – verranno disciplinate entro il 4 maggio, con apposita ordinanza, **procedure semplificate rispetto a quelle stabilite dall’Ordinanza Commissariale n. 9/2020.**

In particolare, le farmacie assicureranno comunque le necessarie misure di igiene e profilassi a tutela dell’utenza, per il compimento delle eventuali attività di deconfezionamento e riconfezionamento, ma **senza ulteriore incombenze di carattere amministrativo, quali la redazione di fogli di lavoro.**

Nel segnalare che le previsioni del Protocollo d’intesa potranno essere oggetto di successivi approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE  
Dott. Marco COSSOLO

All.n.1